



TRIBUNALE DI PESCARA

RITO MONOCRATICO
(artt. 50 ter, 281 quinquies c.p.c.)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice del Tribunale di Pescara, **Dott. Marco Bortone**, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile n° [REDACTED] del R.G.A.C.C. dell'anno **2007** vertente

TRA

[REDACTED], residente in Montesilvano (PE) ed elettivamente domiciliato in Pescara, Via Cesare Battisti n. 31, presso lo studio dell'avv. Emanuele Argento, che lo rappresenta e difende giusta procura a margine dell'atto di citazione

ATTORE

CONTRO

Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio Soc. Coop. a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Arezzo ed elettivamente domiciliata in Pescara, Via [REDACTED] 8, presso lo studio dell'avv. [REDACTED], che la rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente, con l'avv. [REDACTED], in forza di mandato in calce alla copia notificata dell'atto di citazione e di procura speciale depositata il 3-12-2009

CONVENUTA

pagina 1 di 13



OGGETTO: contratti bancari.

CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza del 17-5-2013.

FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA

Con atto di citazione notificato il 14/17-9-2007 [REDACTED] conveniva in giudizio la Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio S.c. a r.l., lamentando che il rapporto di apertura di credito in conto corrente intrattenuto dal 22-8-1995 con la filiale di Pescara era stato gestito, sulla base di condizioni economiche non sottoscritte, con illegittima applicazione degli interessi ultralegali, delle successive variazioni del tasso d'interesse intervenute nel corso del rapporto, della capitalizzazione trimestrale degli stessi, dandosi luogo ad anatocismo, delle commissioni di massimo scoperto, dell'anticipazione e posticipazione di valute, del tasso effettivo globale di interesse, computato ogni elemento di costo, qualificabile come usurario ai sensi della L. 7-3-1996, n. 108; chiedeva pertanto che, previa dichiarazione di nullità delle clausole al riguardo, rideterminato il saldo all'attualità (31-12-2006), fosse condannata la convenuta alla restituzione in proprio favore della somma di € 19.243,81, ovvero altra di giustizia, oltre interessi legali e svalutazione monetaria, nonché al risarcimento dei danni subiti per non aver potuto disporre delle risorse economiche per il soddisfacimento delle proprie esigenze commerciali, indicati in € 10.000,00 ovvero da liquidarsi equitativamente.

Si costituiva in giudizio la Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio S.c. a r.l., eccependo la maturata prescrizione per decorso del termine decennale di ogni pretesa relativa alle operazioni contabilizzate anteriormente al decennio dalla costituzione in mora avvenuta il 18-4-2007, rilevando comunque come mai fossero stati contestati gli estratti conto inviati e fossero infondate, in fatto e diritto, alla luce della puntuale applicazione delle condizioni pattizamente convenute per iscritto, tutte le avversarie richieste; concludeva dunque per il loro rigetto.

Acquisita prova documentale ed espletata una c.t.u. contabile, all'udienza del 17-5-2013 i procuratori delle parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta per la decisione, concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. (giorni sessanta più venti).

RAGIONI GIURIDICHE DELLA DECISIONE



La domanda si caratterizza quale richiesta di rideterminazione del saldo del conto corrente, assumendosi essere state conteggiate poste passive non dovute, donde la pretesa, previa declaratoria di nullità delle relative pattuizioni, di restituzione delle somme indebitamente addebitate e/o riscosse, maggiorate degli interessi legali e del danno ulteriore ex art. 1224 cpv. c.c., nel periodo dell'intrattenuto rapporto, unitariamente considerato.

Va preliminarmente rilevato come la doglianza attorea relativa al disconoscimento delle scritture in conformità delle quali la banca convenuta assume di aver operato le contestate contabilizzazioni, in esito alla produzione della documentazione originale, non abbia avuto seguito e, svoltasi la c.t.u. sulla base di questa, il disconoscimento reiterato in sede di comparsa conclusionale risulti tardivo e inammissibile.

In ordine all'eccezione di prescrizione va richiamata l'importante pronuncia della Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 23-11-2010, n. 24418, con la quale, in ordine alla questione della decorrenza del termine di prescrizione decennale dell'azione di ripetizione d'indebito proposta dal cliente di una banca, se cioè si prescriva a partire dalla data di chiusura del conto o altrimenti, come eccepito dalla convenuta nella fattispecie, dall'addebito in conto di ciascuna posta di cui si invoca diversa determinazione, è stato stabilito, in adesione al precedente orientamento (costantemente seguito anche da questo Tribunale), il principio per il quale, avuto riguardo all'unitarietà del rapporto, il termine decorre dalla chiusura di esso.

È stato tuttavia specificato che, tenuto conto della natura e del funzionamento del contratto di apertura di credito regolata in conto corrente, tale affermazione deve trovare un limite nel senso che è ipotizzabile il decorso del termine di prescrizione del diritto alla ripetizione, allorchè sia intervenuto un atto giuridico definibile come pagamento, che possa dirsi indebito e per il quale sorga dunque il diritto di ripeterlo; con l'ulteriore specificazione che l'annotazione in conto di una posta passiva comporta un incremento del debito del correntista o una riduzione del credito di cui questi dispone, ma non si risolve in un pagamento, così come non possono essere considerati alla stregua di pagamenti i versamenti che il correntista effettui durante lo svolgimento del rapporto, non allo scopo di effettuare uno spostamento patrimoniale a favore della banca, come quando si tratti di versamenti eseguiti su un conto passivo cui non accede alcuna apertura di credito oppure destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accredito, bensì al fine di ripristinare la provvista della quale può



ancora continuare a godere e che dunque non soddisfano il creditore-banca, ma ampliano o ripristinano la facoltà di indebitamento del correntista, illegittimamente limitata dall'addebito di poste passive non dovute.

In tal caso può parlarsi di pagamento solo al termine del rapporto, quando la banca abbia esatto il saldo finale, che il correntista ha diritto di vedersi rideterminato, epurandolo dalla contabilizzazione delle partite oggetto di doglianza.

E sarebbe semmai spettato alla banca convenuta nel caso di specie evidenziare e dimostrare quali pagamenti, nel senso stretto appena richiamato (come versamenti del correntista diretti a saldare il debito cosiddetto extrafido), abbia potuto riceversi nel corso del rapporto intrattenuto con l'attrice: spetta invero alla parte che eccepisce la prescrizione estintiva, il cui elemento costitutivo è l'inerzia del titolare del diritto fatto valere in giudizio, prolungato per il tempo previsto dalla legge, allegare detto elemento costitutivo, specificando il momento iniziale dell'inerzia (cfr.: Cass. civ., Sez. I, 3 novembre 2005, n. 21321).

Or dunque, disattesa l'eccezione di prescrizione, con riferimento alle questioni sollevate dall'attrice, vanno svolte le seguenti considerazioni.

A riguardo della prima questione, va ricordato che in ossequio alla legge sulla trasparenza bancaria, 17 febbraio 1992, n. 154, che all'art. 3 ha reso obbligatoria la forma scritta per i contratti bancari, in presenza di pattuizioni scritte, rilevati criteri di univoca determinabilità dell'ammontare del tasso d'interesse ultralegale, questo è legittimamente esigibile sulla base della documentazione contrattuale.

In difetto dovrebbero applicarsi, con il meccanismo di etero-integrazione previsto dall'art. 5 L. 154/92 e trasfuso nell'art. 117 D.Lgs. 385/93, "il tasso nominale minimo e quello massimo dei buoni ordinari del Tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro del tesoro, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive", da riferirsi all'istituto di credito, considerato il carattere di favore della norma nei confronti del cliente.

Sono altresì salvi i poteri di ius variandi, così come previsti dalla stessa normativa (cfr. Cass. sez. III, sentenza n. 9099 del 29-8-1995; conforme Cass. Sez. I, sentenza n. 4469 del 20-5-1997; Cass. sez. III, sentenza n. 12743 del 17-11-1999; Cass. sez. III, sentenza n. 12453 del 9-12-1997) e le parti di rapporto sviluppatasi successivamente alla stipulazione tra le parti di una rinegoziazione, legittima e determinata, dei "costi" (interessi, spese,



commissioni di massimo scoperto) del contratto, restano regolate dai costi medesimi e dalle loro eventuali variazioni successive.

Quanto alla terza questione, la capitalizzazione degli interessi va esclusa fino al 22-4-2000, data di entrata in vigore della Delibera CICR 9-2-2000, mentre per il periodo successivo ben può essere inclusa in conformità alle modalità e criteri di cui alla delibera medesima.

Ed invero la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione (sentenze nn. 2374/99; 3096/99; 12507/99; 15706/01; 1281/02; 4490/02; 4498/02; 8442/02; 11772/02; 2593/2003 e successive) è ormai pacifica nel ritenere, secondo orientamento consacrato anche dalle S.U. (sentenza n. 21095 del 7-10/4-11-2004; numerose conformi, da ultimo Cass. I, 25 novembre 2010, n. 23974; Cass. III, 22 marzo 2011, n. 6518), l'illegittimità del fenomeno della capitalizzazione trimestrale degli interessi in materia bancaria, in quanto prassi contraria alla norma imperativa di cui all'art. 1283 c.c. e non trasfusa in un uso normativo, con conseguente nullità ex tunc, ex artt. 1283, 1284, 1419 c.c., delle clausole negoziali di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, anche in relazione ai periodi anteriori al noto mutamento giurisprudenziale avvenuto nel 1999.

L'art. 1283 c.c., norma espressamente dettata dal legislatore per disciplinare il fenomeno dell'anatocismo, è norma imperativa e di natura eccezionale che ammette la capitalizzazione degli interessi soltanto a determinate condizioni, prevedendo che gli interessi scaduti possono produrre a loro volta interessi solo dal giorno della domanda giudiziale (purchè questa sia in modo specifico rivolta ad ottenere il pagamento degli interessi sugli interessi scaduti, non essendo a ciò sufficiente la domanda dei soli interessi principali: cfr. Cass. nn. 5271/2002, 15838 e 7407/2001, 8377/2000) o per effetto di una convenzione fra le parti successiva alla scadenza degli stessi, e sempre che si tratti di interessi dovuti per almeno un semestre, salvo usi contrari.

Ciò, come più volte ribadito dalla stessa giurisprudenza di legittimità, onde prevenire fenomeni usurari e consentire al debitore di conoscere i maggiori costi comportati dal suo inadempimento e comunque di calcolare, al momento della stipula della convenzione, l'esatto ammontare del suo debito; richiedendo che l'apposita convenzione sia successiva alla scadenza degli interessi, il legislatore mira anche ad evitare che l'accettazione della clausola anatocistica possa essere utilizzata come condizione che il debitore deve necessariamente accettare per poter accedere al credito (cfr. Cass. n. 2593/2003).



È quindi acquisito il seguente principio: "La clausola di un contratto bancario, che preveda la capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente, deve reputarsi nulla, in quanto si basa su un uso negoziale (ex art. 1340 c.c.) e non su un uso normativo (ex art. 1 ed 8 delle preleggi al c.c.), come esige l'art. 1283 c.c., laddove prevede che l'anatocismo (salve le ipotesi della domanda giudiziale e della convenzione successiva alla scadenza degli interessi) non possa ammettersi, "in mancanza di usi contrari".

L'inserimento della clausola nel contratto, in conformità alle cosiddette norme bancarie uniformi, predisposte dall'A.B.I., non esclude la suddetta nullità, poichè a tali norme deve riconoscersi soltanto il carattere di usi negoziali non quello di usi normativi."

Questa giurisprudenza ha portato alla modifica dell'art. 120 D. Lgs. 1-9-1993, n. 385 (T.U.B.) ad opera dell'art. 25 D.Lgs. 4 agosto 1999, n.342, che, regolando pro futuro l'anatocismo bancario, al comma 2 statuisce che "il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori".

La relativa delibera attuativa emessa dal CICR in data 9.2.2000 (con efficacia dal 22.4.2000), ha stabilito, in conformità, all'art. 2, che "Nel conto corrente l'accredito e l'addebito degli interessi avviene sulla base dei tassi e con le periodicità contrattualmente stabiliti. Il saldo periodico produce interessi secondo le medesime modalità. Nell'ambito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori. Il saldo risultante a seguito della chiusura definitiva del conto corrente può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi. Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica"; ha statuito, all'art. 7, che "le condizioni applicate sulla base dei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore" della delibera dovessero "essere adeguate" alle disposizioni in parola entro il 30 giugno; che qualora le nuove condizioni contrattuali non comportassero un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, le banche entro la stessa data avrebbero potuto provvedere all'adeguamento in via generale mediante pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, dovendo poi fornire di tali nuove condizioni opportuna notizia per iscritto alla clientela alla prima occasione utile e comunque, entro il 31.12.2000; nel caso in cui



invece le nuove condizioni contrattuali avessero comportato un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, esse avrebbero dovuto essere approvate dalla clientela.

Il comma 3 dell'art. 25 del D.Lgs. 342/1999 citato prevedeva che: "Le clausole relative alla produzione di interessi sugli interessi maturati, contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera di cui al comma 2, sono valide ed efficaci fino a tale data e, dopo di essa, debbono essere adeguate al disposto della menzionata delibera, che stabilirà altresì le modalità e i tempi dell'adeguamento. In difetto di adeguamento, le clausole divengono inefficaci e l'inefficacia può essere fatta valere solo dal cliente".

Senonchè la Corte Costituzionale, con la sentenza 17 ottobre 2000, n. 425 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di tale comma.

Orbene la clausola anatocistica, pattuita in un contratto di conto corrente bancario anteriormente all'entrata in vigore della suddetta Delibera CICR, con cui sia stata convenuta una capitalizzazione degli interessi a condizioni diverse da quelle di cui all'art. 1283 c.c., va dichiarata nulla per contrasto con tale norma, da ritenersi imperativa e non derogabile dalla volontà delle parti.

Dalla predetta nullità della clausola anatocistica, che involge l'intero contenuto della clausola e non solo la parte di essa relativa alla periodicità della capitalizzazione, deriva la nullità della pattuizione dell'anatocismo concordata nel contratto, il quale di conseguenza deve ritenersi ab origine privo di qualsivoglia accordo negoziale di capitalizzazione degli interessi.

Non vi è possibilità di sostituzione legale di una clausola anatocistica nulla, perché pattuita in contrasto con l'art. 1283 c.c., con meccanismi di capitalizzazione ex lege degli interessi ad una diversa periodicità, ancorchè ultrasemestrale, in quanto da un lato l'anatocismo è consentito dal sistema, con norma eccezionale e protettiva del debitore pecuniario, soltanto in presenza delle condizioni di cui all'art. 1283 c.c., e dall'altro perché il debito di interessi non si configura, per la sua peculiare natura genetica e funzionale, come una qualsiasi obbligazione pecuniaria (cfr: Cass., Sez. Un., 17 luglio 2001, n. 9653), dalla cui



scadenza possa derivare il diritto del creditore agli ulteriori interessi di mora ovvero al risarcimento del maggior danno ex art. 1224 comma 2 c.c..

Quindi, in definitiva, in mancanza di una valida pattuizione anatocistica, nessuna capitalizzazione, nemmeno annuale, può essere riconosciuta alla banca. //

Nessun adempimento spontaneo di un'obbligazione naturale (con conseguente irripetibilità di quanto pagato) può infine rinvenirsi nel comportamento del correntista che abbia versato somme maggiori in pagamento di anatocismi pattuiti in contratto, quindi in adempimento di un'obbligazione giuridica, ancorchè in forma invalida, e non già di un mero dovere morale o sociale.

Ove invece nel contratto, successivamente alla data di entrata in vigore della richiamata Delibera CICR, le parti espressamente addivengano alla pattuizione della capitalizzazione attiva e passiva degli interessi rispettando il precetto normativo imperativo di garanzia della pari periodicità dell'anatocismo, a tali condizioni, ex lege quindi (art. 120 T.U.B.) e per la specifica materia bancaria in esame, deve senz'altro ritenersi consentita la deroga al principio generale di cui all'art. 1283 c.c..

In ordine alla quarta questione, se è vero che in mancanza di pattuizioni scritte devono essere escluse dai conteggi le commissioni di massimo scoperto, esse viceversa, in caso di pattuizioni scritte, possono essere conteggiate in conformità alle stesse.

Si tratta invero di un elemento retributivo per la banca, aggiuntivo agli interessi praticati, che non ha fonte legale e quindi richiede la necessità di specifica pattuizione: si tratta invero di un costo, legittimamente concordabile nell'ambito della autonomia privata delle parti, connesso all'elargizione da parte della banca ed alla disponibilità da parte del correntista del credito bancario oggetto del fido.

E sempre alla eventualità di una valida pattuizione, nel contratto, della entità, periodicità e metodologia di calcolo delle spese di tenuta del conto e simili, occorre far riferimento per il riscontro delle relative applicazioni.

Eguualmente le modalità di addebito di valuta possono essere convenzionalmente pattuite.

In ordine infine alla questione dell'usuraietà del tasso d'interesse effettivo applicato, va ricordato che sulla base di quanto disposto dalla Legge 7 marzo 1996 n. 108, per la



determinazione del carattere usurario degli interessi, e per la conseguente esclusione di qualsiasi interesse, ai sensi dell'art. 1815 c.c. modificato, e della Legge n. 24 del 2001 di conversione del D.L. 394/2000, per la quale si qualificano usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, indipendentemente dal momento del loro pagamento, non assumono rilevanza superamenti dei tassi soglia intervenuti nel corso del rapporto per effetto delle modifiche intervenute nella rilevazione dei tassi medesimi, e devono essere qualificati come usurari, e dunque epurati dal ricalcolo, i tassi superiori al tasso medio risultante dall'ultima rilevazione pubblicata sulla G.U. relativamente alla specifica categoria di operazioni, aumentato della metà, pertanto dovendosi provvedere a confrontare il tasso applicato, determinato tenendo conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito, ed il tasso medio stabilito negli appositi decreti ministeriali pubblicati con cadenza trimestrale sulla Gazzetta Ufficiale, operandosi tale comparazione tra la specie di rapporto bancario per cui è causa e la pertinente categoria di operazione indicata negli anzidetti decreti ministeriali.

Orbene, il c.t.u. dott. Giuliano Pilone, sulla base della documentazione di carattere negoziale versata in atti, richiamate le principali condizioni accordate al correntista e le variazioni intervenute in corso di rapporto, rispondendo ai quesiti postigli ed in replica alle osservazioni critiche del consulente di parte convenuta, con relazione depositata il 24-9-2010, attenendosi ai principi sopra richiamati e per l'ipotesi dunque di esclusione di ogni capitalizzazione degli interessi, non risultando la banca convenuta essersi uniformata alle disposizioni della Delibera CICR 9-2-2000, riconteggiate le competenze (interessi a credito ed a debito, commissioni di massimo scoperto e spese), ha rideterminato il saldo attivo del conto, alla data del 31-12-2006, nella maggior somma di € 58.502,81, con variazione di € 13.644,81 a favore del correntista; ha altresì accertato che il T.E.G.M. del contratto in esame, nel corso della sua esecuzione, si è sempre mantenuto al di sotto dei tassi soglia, eccezion fatta per l'ultimo trimestre 2006, indicando dunque che per detto periodo occorre procedere, sempre con riferimento all'ipotesi di capitalizzazione a fine periodo, all'espunzione di interessi per € 0,74.

Ordunque, in applicazione delle norme sull'indebito oggettivo (art. 2033 e ss. c.c.), in tali termini e per complessivi € 13.645,55 va accolta la domanda di ripetizione dell'attore nei



confronti della banca convenuta.

Quanto alla decorrenza degli interessi legali non sono emersi elementi tali da escludere la buona fede iniziale della convenuta (buona fede che, come è noto, si presume ex art. 1147 c.c.; è del resto noto il mutamento iniziatosi a delineare alla fine degli '90 nell'orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte in tema di anatocismo bancario).

Per tale ragione, in ossequio al disposto dell'art. 2033 c.c., gli interessi legali sulla somma da corrispondere devono essere computati dalla data di notifica dell'atto di citazione.

L'attore ha inoltre richiesto il risarcimento del maggior danno subito per effetto del ritardato adempimento (art. 1224 c. 2 c.c.), attraverso la rivalutazione monetaria, nonché dell'ulteriore pregiudizio che ha prospettato di aver sofferto nell'esercizio della propria attività commerciale.

Senonchè, quanto all'onere della prova ed alle modalità risarcitorie del maggior danno da ritardato adempimento (la rivalutazione monetaria costituisce solo una di esse: cfr. Cass., Sez. Un. n. 10796 del 1994), va segnalato che la giurisprudenza della Suprema Corte si è attestata sulla necessità che, non essendo la prova del maggior danno implicita nel fatto stesso della svalutazione monetaria, il creditore dimostri l'effettivo pregiudizio patrimoniale subito, pur essendo utilizzabile ogni mezzo di prova, comprese le presunzioni fondate sulle condizioni e qualità personali del creditore e sulle modalità d'impiego del denaro coerenti con tali elementi (cfr.: Cass. civ., Sez. I, 3 ottobre 1997, n. 9660).

Così è stato ritenuto che "nelle obbligazioni pecuniarie, il fenomeno inflattivo non consente un automatico adeguamento dell'ammontare del debito, nè costituisce di per sè un danno risarcibile, ma può implicare, in applicazione dell'art. 1224, secondo comma, cod. civ., solo il riconoscimento in favore del creditore, oltre gli interessi, del maggior danno che sia derivato dall'impossibilità di disporre della somma durante il periodo della mora, nei limiti in cui il creditore medesimo deduca e dimostri che un pagamento tempestivo lo avrebbe messo in grado di evitare o ridurre quegli effetti economici depauperativi che l'inflazione produce a carico di tutti i possessori di denaro; in particolare, e sempre nei limiti degli elementi forniti dal danneggiato, il suddetto principio può comportare, in favore del creditore esercente attività imprenditoriale, la considerazione del mancato impiego del denaro nel ciclo produttivo, ovvero della necessità di avvalersi del prestito bancario, e quindi il calcolo forfettario del danno in questione, rispettivamente, alla luce dei proventi medi dell'attività imprenditoriale o del costo



del prestito bancario" (Cass. civ., Sez. V, 16 luglio 2003, n. 11120).

In senso meno rigoroso la Cass. civ. Sez. III, 7 gennaio 2004, n. 58 ha riconosciuto che "in tema di inadempimento delle obbligazioni pecuniarie, nel caso in cui il creditore - del quale non sia controversa la qualità di imprenditore commerciale - deduca di aver subito dal ritardo del debitore nell'adempimento un pregiudizio conseguente al diminuito potere di acquisto della moneta, non è necessario, ai fini del riconoscimento del maggior danno ragguagliato alla svalutazione monetaria, che egli fornisca la prova di un danno concreto causalmente ricollegabile all'indisponibilità del credito per effetto dell'inadempimento, dovendosi presumere, in base all'"id quod plerumque accidit", che se vi fosse stato tempestivo adempimento la somma dovuta sarebbe stata utilizzata in impieghi antinflattivi. Peraltro, quando il creditore, non limitandosi a dedurre il fenomeno inflattivo come fatto notorio, fornisca gli elementi in base ai quali il danno ulteriore sia concretamente quantificabile nell'ambito della categoria economica d'appartenenza (nella specie, mediante la produzione di documentazione comprovante il ricorso al credito bancario con la misura degli interessi passivi sopportati), il giudice del merito deve di essi tenere conto nella determinazione dell'esatto ammontare (anche) di tale pregiudizio sofferto dal creditore (nel caso, dovendo valutare l'entità del pregiudizio economico derivante al creditore dal pagamento degli oneri passivi bancari che avrebbe evitato se avesse avuto la disponibilità della somma non corrisposta dal debitore), e non può prescindere facendo direttamente luogo alla valutazione equitativa del danno ex art. 1226 cod. civ."

Nella specifica materia della ripetizione d'indebito è stato in particolare sancito (Cass., Sez. Lav., 8 maggio 2001, n. 6420), che "la pretesa di restituzione degli importi indebitamente versati a titolo di contributi ad un istituto previdenziale inerisce ad una obbligazione che ha la sua fonte nella legge (art. 2033 cod. civ.) e che prescinde, come tale, dalla natura del rapporto intercorso tra il "solvens" e l'"accipiens"; pertanto, l'attore, che fa valere una obbligazione pecuniaria ordinaria, ha diritto di ottenere, oltre la restituzione della somma indebitamente pagata, gli interessi e - ove risulti provato, anche solo per presunzione - il risarcimento del maggior danno ex art. 1224, secondo comma, cod. civ., per l'attribuzione del quale la semplice qualità d'imprenditore del creditore rileva come elemento presuntivo idoneo a far ritenere che la somma, se restituita tempestivamente, sarebbe stata reinvestita nell'attività produttiva, con conseguente neutralizzazione degli effetti della svalutazione



monetaria”.

Più di recente è intervenuta però la Cassazione a Sezioni Unite (sentenza n. 19499 del 16 luglio 2008), fissando il principio per cui “nel caso di ritardato adempimento di una obbligazione di valuta, il maggior danno di cui all’art. 1224, secondo comma, cod. civ. può ritenersi esistente in via presuntiva in tutti i casi in cui, durante la mora, il saggio medio di rendimento netto dei titoli di Stato con scadenza non superiore a dodici mesi sia stato superiore al saggio degli interessi legali. Ricorrendo tale ipotesi, il risarcimento del maggior danno spetta a qualunque creditore, quale che ne sia la qualità soggettiva o l’attività svolta (e quindi tanto nel caso di imprenditore, quanto nel caso di pensionato, impiegato, ecc.), fermo restando che se il creditore domanda, a titolo di risarcimento del maggior danno, una somma superiore a quella risultante dal suddetto saggio di rendimento dei titoli di Stato, avrà l’onere di provare l’esistenza e l’ammontare di tale pregiudizio, anche per via presuntiva; in particolare, ove il creditore abbia la qualità di imprenditore, avrà l’onere di dimostrare o di avere fatto ricorso al credito bancario sostenendone i relativi interessi passivi; ovvero - attraverso la produzione dei bilanci - quale fosse la produttività della propria impresa, per le somme in essa investite; il debitore, dal canto suo, avrà invece l’onere di dimostrare, anche attraverso presunzioni semplici, che il creditore, in caso di tempestivo adempimento, non avrebbe potuto impiegare il denaro dovutogli in forme di investimento che gli avrebbero garantito un rendimento superiore al saggio legale” (conformi: Cass., Sez. Lav., 24 febbraio 2009, n. 4402; Cass. V, 31 luglio 2009, n. 17813; Cass. III, 28 settembre 2009, n. 20753; Cass. II, 24 maggio 2010, n. 12609).

Nel caso di specie, non essendo stata fornita la prova puntuale del lamentato, maggior pregiudizio sofferto, il risarcimento invocato può dunque essere conseguito esclusivamente con l’applicazione dell’eventuale superiore saggio medio di rendimento netto dei titoli di Stato, con scadenza non superiore a dodici mesi, rispetto al saggio degli interessi legali.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza, che si individua comunque a carico della convenuta, e si liquidano come in dispositivo, alla luce delle disposizioni di cui all’art. 9 c. 3 della L. 24-3-2012, n. 27 di conversione del D.L. 24-1-2012, n. 1 ed a seguito dell’entrata in vigore del D.M. 20 luglio 2012, n. 140 (scaglione fino ad € 25.000,00; fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria: valori medi con aumento del 50 %).



P.Q.M.

Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla domanda avanzata da [REDACTED], attore, contro la Banca dell'Etruria e del Lazio S.c. a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, convenuta, contrariis reiectis, così provvede:

- condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attore della somma di € 13.645,55, oltre interessi al tasso legale ovvero al tasso, se superiore, di rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi, dalla domanda al saldo;
- condanna la convenuta a rifondere all'attore le spese del giudizio, che liquida in complessivi € 3.498,00, di cui € 348,00 per esborsi ed € 3.150,00 per compensi d'avvocato, oltre I.V.A. e C.A.P.;
- pone in via definitiva a carico della convenuta le spese di c.t.u. già liquidate.

Sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.

Pescara, 4-2-2014

Il Giudice
Dott. Marco Bortone

